



COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia del Sud Sardegna

Allegato alla Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Culturale n°101 R.G. n.202 del 29.04.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE

- **VISTA** la legge n° 431 del 09.12.1998 art. 11 che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- **VISTO** il decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999, pubblicato sulla G.U. del 19.07.1999 n° 167;
- **VISTA** la L. n° 269/2004 di conversione del Decreto Legge n° 240/2004;
- **VISTA** la deliberazione di G.R. n. 20/1 del 17.04.2020 ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione del Bando Regionale. Anno 2020 (Mensilità Gennaio-Aprile 2020)", nelle more dell'attribuzione delle risorse statali per consentire il tempestivo utilizzo delle risorse regionali disponibili, anche al fine di dare immediata risposta alle difficoltà che le famiglie stanno affrontando a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;
- **RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Culturale n°101 R.G. n. 202 del 29.04.2020 di recepimento del bando regionale e di approvazione modulo e avviso per la concessione di contributi annualità 2020 (GENNAIO/APRILE);

RENDE NOTO che

a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e non oltre il termine del **29.05.2020** (termine fissato pena decadenza), sono aperti i termini per la presentazione delle domande al fine di ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione per il periodo **GENNAIO/APRILE 2020**.

Art. 1 - DESTINATARI

Il presente bando è rivolto a:

- cittadini residenti nel Comune di Decimoputzu, titolari di contratto di locazione ad uso residenziale e risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Decimoputzu, occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- cittadini residenti nel Comune di Decimoputzu, titolari di contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica site nel Comune di Decimoputzu, destinate alla locazione permanente di cui al D.M. Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001.

Art. 2 - ESCLUSI

Sono esclusi dal presente bando:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio regionale;
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- I nuclei familiari già assegnatari di alloggi E.R.P.

Art. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- Essere cittadino italiano o cittadino straniero in regola con i permessi di soggiorno;
- Essere residente nel Comune di Decimoputzu (la residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda); per gli **immigrati** extracomunitari è necessario, inoltre il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- Essere locatario nel Comune di Decimoputzu, con **contratto regolarmente registrato**, di un immobile di proprietà privata occupato a titolo di abitazione principale od esclusivo e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e



permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato, deve essere restituito entro 10 giorni. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

- oppure essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica site nel Comune di Decimoputzu, destinate alla locazione permanente di cui al D.M. Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001.
- Non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
- Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
- Essere in regola con i pagamenti dei canoni d'affitto mensili (il rimborso avverrà in base alla presentazione di tutte le ricevute di pagamento dal mese di gennaio al mese di aprile 2020);
- Non essere già assegnatario di alloggio di E.R.P.;
- Di non beneficiare, per lo stesso titolo, di contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro ente

La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione e la stessa deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

ART. 4 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto da:

- Richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 223 del 30.05.1989;
- Soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica;
Si precisa inoltre quanto segue:
- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Sono fatte salve le altre disposizioni contenute all'art. 1 del D.P.C.M. n° 242/01 sulla comprensione del nucleo familiare.

Il nucleo familiare da considerare è quello del richiedente così come composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 5 - REQUISITI REDDITUALI

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dall'ISEE, redatto secondo le recenti disposizioni normative ed in corso di validità.

Ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali (ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 99):

- **Fascia A) ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare**, uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone di annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74.
- **Fascia B) ISEE: (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare**, uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a € 2.320,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui all'art. 4 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).



Il contributo di cui alla legge 431/1998 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso "il reddito di cittadinanza") nei limiti dell'importo del canone sostenuto (art. 3 Allegato 2 Delib. G.R. 20/I del 17.01.2020 ultimo comma).

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo, anche in copia, fornito dal Comune. Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.decimoputzu.ca.it o depositata presso la cassetta ubicata all'esterno del Comune (ingresso principale Piazza Municipio) entro il termine perentorio del 29.05.2020.

Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata entro i termini sopra indicati. Fa fede la data del timbro postale.

NON saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del suddetto termine.

In ogni caso, nella domanda si dovrà dichiarare:

- la cittadinanza, nonché la residenza del candidato;
- la titolarità di un contratto di locazione di un immobile occupato a titolo di abitazione principale od esclusiva, rilevabile da un **contratto regolarmente registrato**. Tale contratto, a pena di esclusione, non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- che nessun componente il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
- di non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione mensili;
- il canone di locazione relativo ai primi quattro mesi dell'anno 2020, al netto degli oneri accessori;
- il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

SARANNO ESCLUSE dal concorso le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda occorre allegare:

- fotocopia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'unione Europea) o della Carta di soggiorno;
- attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- fotocopie delle ricevute dei versamenti regolarmente effettuati nel periodo Gennaio/Aprile 2020.

ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'istruttoria delle domande pervenute e la formazione della relativa graduatoria provvisoria verrà effettuata a cura del Comune. Dopo l'approvazione della graduatoria sarà cura dell'ente trasmettere alla Regione il fabbisogno per consentire la ripartizione dei contributi stanziati per il periodo **Gennaio/Aprile 2020**.

La graduatoria provvisoria verrà **pubblicata nell'Albo Pretorio comunale e gli eventuali ricorsi scritti andranno inoltrati entro e non oltre il 19.06.2020**.

ART. 9 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà formulata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone e secondo i seguenti criteri:

1) Fascia A) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a €13.392,00, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%	Punti 2
2) Fascia B) ISEE del nucleo familiare al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.	Punti 1



ART. 10 - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il diritto al contributo **decorre dal 01 Gennaio 2020** (o alla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data) e fino al **30 Aprile 2020**, a favore di ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria così determinata:

- **Fascia A): ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, **uguale o inferiore a €13.392,00** (somma di due pensioni minime INPS), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%: il contributo concedibile è pari alla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "soportabile" in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, vale a dire:

contributo = canone annuo - (reddito imponibile x incidenza massima ammissibile).

Il contributo NON può comunque essere superiore a euro 3.098,74.

- **Fascia B): ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare **uguale o inferiore a euro 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%:

il contributo concedibile è pari alla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "soportabile" in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, vale a dire:

contributo = canone annuo - (reddito imponibile x incidenza massima ammissibile).

Il contributo NON può comunque essere superiore a euro 2.320,00.

ART. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 7, previa presentazione da parte di coloro che beneficeranno del contributo ad integrazione del canone di affitto, delle ricevute dei pagamenti effettuati.

I contributi saranno concessi in base alle effettive disponibilità trasferite dalla Regione, pertanto qualora i fondi assegnati non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno concessi in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98, nonché i relativi decreti di attuazione e della normativa vigente in materia.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

Spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarata dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 13 - INFORMATIVA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n° 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui al presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per le predette finalità anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

SCADENZA 29.05.2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ass. Soc. Dott.ssa Monica Ruggiu



Il Responsabile dell'Area Socio Culturale
F.to Alessandro Scano